



CITTA' DI MESAGNE

(Provincia di Brindisi)

AREA III - LAVORI PUBBLICI

Protezione Civile

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 41 del 18/11/2020

Oggetto: Disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, chiusura temporanea delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all'interno di parchi, giardini e piazze comunali.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 con la quale è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i D.P.C.M. emanati per l'emergenza sanitaria, datati: 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e da ultimo 24 ottobre 2020 in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020;

VISTO il comma 8 dell'art.1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza del 10.11.2020 è emersa una sostanziale condivisione circa l'opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti i

divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili aree gioco ed aree attrezzate con elevata concentrazione di persone che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero elevato di persone tanto da rendere estremamente difficile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

VISTO l'art.50 c.5 del D.Lgs.267/2000 -TUEL- che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art.650 del codice penale;

VISTO lo Statuto comunale;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

ORDINA

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

- 1. la chiusura temporanea delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all'interno di parchi, giardini e piazze comunali;**
- 2. che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dal 19.11.2020 e siano efficaci sino al 17.12.2020, salvo ulteriori provvedimenti;**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on - line sull'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Ai Sigg. Consiglieri comunali;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All'Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;
- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;
- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, **18/11/2020**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3645 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 18/11/2020

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.